

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ALLNEX
(persona giuridica come meglio identificata nella conferma d'ordine, di seguito "ALLNEX")

1. GENERALE

- 1.1 Le presenti condizioni generali (di seguito "CG") si applicano a tutte le offerte, gli ordini o qualsiasi altra forma di accordo con ALLNEX per la vendita di prodotti (di seguito "Merce").
- 1.2 L'applicabilità dei termini e delle condizioni della controparte (di seguito: "Cliente") è espressamente esclusa.
- 1.3 Le disposizioni che si discostano dalle presenti CG possono essere invocate dal Cliente solo se e nella misura in cui tali disposizioni sono accettate per iscritto da rappresentanti autorizzati di ALLNEX.

2. OFFERTE, ORDINI E ACCORDI

- 2.1 Le offerte ALLNEX non sono vincolanti.
- 2.2 L'accettazione delle offerte e degli ordini da parte del cliente è irrevocabile.
- 2.3 ALLNEX è vincolata ai termini di vendita solo se ha accettato un'offerta per iscritto.
- 2.4 ALLNEX si riserva il diritto di (i) rifiutare qualsiasi cancellazione o modifica di un ordine accettato o di (ii) addebitare spese di cancellazione.

3. PREZZO

- 3.1 I prezzi stabiliti o concordati con ALLNEX sono al netto dell'I.V.A. Sono validi per il Trasporto a Pagamento (CPT) come indicato nella versione più recente degli INCOTERMS alla data di conclusione del contratto.
- 3.2 Il prezzo della Merce è il prezzo valido al momento della spedizione della Merce.

4. PERIODO DI CONSEGNA E CONSEGNA

- 4.1 Tutte le date di spedizione e consegna sono solo indicative.
- 4.2 Il termine di consegna inizia dopo la conclusione del contratto, solo se ALLNEX ha ricevuto tutti i dati che il Cliente deve fornire e (se del caso) dopo aver ricevuto il pagamento anticipato o la garanzia di pagamento.
- 4.3 La mancata consegna entro un termine di consegna concordato o stabilito non dà diritto al Cliente ad alcun risarcimento danni o all'inadempimento da parte sua di qualsiasi obbligo derivante dal contratto.
- 4.4 ALLNEX ha il diritto di consegnare parzialmente e/o tramite un affiliato.
- 4.5 Se il Cliente comunica una previsione di acquisto annuale, ALLNEX non sarà obbligata a consegnare, in qualsiasi mese, una quantità di Merce superiore al 10% della previsione annuale comunicata dal Cliente, sempre a condizione che vi sia disponibilità di Merce. ALLNEX si riserva il diritto di ripartire le Merci disponibili tra i propri Clienti.

5. TRASPORTO E ATTREZZATURE

- 5.1 Se ALLNEX organizza il trasporto, ha il diritto esclusivo di determinarne le modalità.
- 5.2 ALLNEX è tenuta a collaborare al riempimento o al carico di container, autocisterne, autocarri e/o altri mezzi di trasporto predisposti dal Cliente, solo se questi sono in posizione pronta per il riempimento, se sono conformi alle specifiche di sicurezza di ALLNEX e degli Enti Governativi e se tutte le istruzioni di ALLNEX relative al carico vengono seguite senza indugio.
- 5.3 I contenitori semi-sfusi a rendere di ALLNEX e le (altre) attrezzature di ALLNEX messe a disposizione del Cliente devono essere utilizzati e restituiti in conformità alle istruzioni di ALLNEX. In assenza di una data di restituzione concordata, le attrezzature di ALLNEX devono essere restituite il prima possibile dopo il loro utilizzo.

6. RISCHIO, TITOLO, PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 6.1 Il rischio di perdita della Merce sarà trasferito al Cliente al momento della consegna al vettore o al momento della consegna da parte di ALLNEX, secondo la condizione che si verifica per prima.
- 6.2 La proprietà della Merce viene trasferita al Cliente nel momento in cui la Merce viene interamente pagata, sia per quanto riguarda l'importo principale che per quanto riguarda le spese accessorie.
- 6.3 Nel caso in cui il Cliente incorpori o trasformi la Merce in un altro prodotto prima del completo pagamento di quanto dovuto ad ALLNEX ai sensi dell'articolo 6.2., il Cliente cede con la presente ad ALLNEX la proprietà dell'altro prodotto risultante da tale incorporazione o trasformazione, in proporzione alla Merce di ALLNEX incorporata o trasformata.
- 6.4 Nel caso in cui il Cliente venda la Merce o un prodotto in cui la Merce è stata incorporata e/o trasformata prima del completo pagamento di quanto dovuto ad ALLNEX ai sensi dell'articolo 6.2., il Cliente cede con la presente ad ALLNEX tutti i crediti e le pretese in relazione alla vendita della Merce o del prodotto in cui la Merce è stata incorporata o trasformata.
- 6.5 I diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi o associati alla Merce consegnata rimangono di proprietà di ALLNEX o di terzi aventi diritto e non vengono mai trasferiti al Cliente.
6. L'Acquirente non commercializzerà, venderà o scambierà alcuna Merce con il marchio ALLNEX senza il previo consenso scritto di ALLNEX.

7. ISPEZIONE, ACCETTAZIONE

- 7.1 Il Cliente è tenuto ad accettare fisicamente la Merce nel luogo concordato al momento dell'arrivo alla consegna.
Tutti i costi sostenuti da ALLNEX in caso di mancata accettazione sono a carico del Cliente, compresi i costi di trasporto e stoccaggio.
- 7.2 Il Cliente è tenuto a controllare la Merce per quanto riguarda eventuali differenze rispetto alla descrizione della fattura (peso, quantità), difetti

apparenti e/o danni da trasporto (di seguito: "Difetti visibili") al momento dell'accettazione fisica e non oltre 5 giorni di calendario dalla consegna.

- 7.3 I reclami relativi a difetti visibili devono essere notificati ad ALLNEX per iscritto, documentati e confermati. Se non si ricevono riserve o commenti entro tale termine, la consegna della Merce sarà considerata completa e in buone condizioni.

- 7.4 In caso di reclamo giustificato, ALLNEX, a sua esclusiva discrezione, provvederà ad effettuare una consegna supplementare o ad accreditare al Cliente un importo proporzionale all'entità dell'ammacco. ALLNEX non avrà altra responsabilità oltre agli obblighi di cui sopra.

8. FORZA MAGGIORE

- 8.1 ALLNEX ha il diritto di sospendere il contratto per cause di forza maggiore se l'attuazione del contratto è, in tutto o in parte, temporaneamente o meno, impedita o ostacolata da circostanze ragionevolmente al di fuori del suo controllo, tra cui calamità naturali, epidemie, guerre, mobilitazioni, rivoluzioni, blocchi di cantieri o edifici, scioperi, interruzioni specifiche del lavoro o rallentamenti e serrate, interruzioni dei trasporti, carenza di materie prime o di energia, ritardi nella fornitura ad ALLNEX di Merci o servizi ordinati da terzi, incidenti e interruzioni delle attività commerciali.
- 8.2 Se la forza maggiore dura più di quattro (4) settimane, ALLNEX e il Cliente sono autorizzati a rescindere le parti non realizzabili del contratto mediante una dichiarazione scritta.

9. GARANZIA

- 9.1 ALLNEX garantisce la conformità dei propri prodotti alle specifiche di vendita di ALLNEX stessa. NESSUN'ALTRA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, SIA DI IDONEITÀ CHE DI NON VIOLAZIONE O ALTRO, VIENE FORNITA IN MERITO ALLE MERCI VENDUTE O ALLE ISTRUZIONI O AI CONSIGLI TECNICI FORNITI. La responsabilità di ALLNEX per le Merci che violano la garanzia di cui sopra ("Merci difettose") è limitata a uno dei seguenti casi, a discrezione di ALLNEX: riconsegna senza costi o accredito al Cliente, per quanto ragionevole, in tutto o in parte del valore della fattura delle Merci difettose.
- 9.2 I reclami relativi ai Prodotti difettosi devono essere presentati entro 14 giorni dalla loro comparsa e non oltre 12 mesi dalla loro consegna, pena la perdita della garanzia.
- 9.3 Il diritto alla garanzia si estingue se:
 - a. le indicazioni fornite da ALLNEX per l'immagazzinamento non vengono seguite esattamente;
 - b. la merce viene utilizzata in modo improprio o non conforme allo scopo concordato o abituale.
 - c. il Cliente non ha adempiuto a nessuno dei suoi obblighi nei confronti di ALLNEX derivanti dal contratto sottostante, o non li ha adempiuti in modo adeguato o puntuale.

10. RESPONSABILITÀ

- 10.1 ALLNEX non è mai obbligata a pagare i danni se non se e nella misura in cui il danno subito è stato inflitto intenzionalmente o per grave negligenza di ALLNEX. La responsabilità di ALLNEX per i danni indiretti è comunque sempre esclusa (ad es. perdite conseguenti, danni non materiali, perdite economiche, compresa qualsiasi perdita di reddito o di opportunità, perdite commerciali, interruzione dell'attività, perdita di fatturato o di profitto, perdita di clienti, perdita di attività potenziale, deficit, perdita operativa, reputazione ...).
- 10.2 In tutti i casi in cui ALLNEX è tenuta a pagare i danni, questi non saranno mai superiori al valore della fattura della Merce consegnata in relazione al danno causato.
- 10.3 Qualsiasi reclamo nei confronti di ALLNEX, ad eccezione di quelli riconosciuti da ALLNEX, decade dopo un periodo di 12 mesi dal momento in cui si è verificato l'evento che ha portato al reclamo.
- 10.4 Il Cliente terrà indenne e manleverà ALLNEX, i suoi dipendenti e gli appaltatori indipendenti da lui incaricati dell'attuazione dell'accordo per ogni reclamo di terzi in relazione all'attuazione dell'accordo da parte di ALLNEX, nella misura in cui tali reclami siano maggiori o diversi da quelli a cui il Cliente ha diritto da ALLNEX.

11. PAGAMENTO E SICUREZZA

- 11.1 Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura, se non diversamente concordato. ALLNEX ha comunque sempre il diritto di richiedere un pagamento anticipato totale o parziale e/o di ottenere una garanzia per il pagamento.
- 11.2 Il Cliente rinuncia a qualsiasi diritto di compensazione degli importi addebitati da e tra le parti. Le richieste di garanzia non sospendono gli obblighi di pagamento del Cliente.
- 11.3 Se il Cliente non paga un importo dovuto ai sensi di quanto sopra, è inadempiente senza preavviso. Nel momento in cui il cliente è in mora per un qualsiasi pagamento, tutti i restanti crediti di ALLNEX nei confronti del cliente diventano esigibili e il cliente è immediatamente in mora senza preavviso per quanto riguarda tali crediti. A partire dal giorno in cui il Cliente è in mora, egli deve ad ALLNEX interessi di mora dell'1% per ogni mese o frazione di mese in cui la mora si protrae.

12. SOSPENSIONE, RESCISSIONE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ALLNEX
(persona giuridica come meglio identificata nella conferma d'ordine, di seguito "ALLNEX")

12.1 Se il Cliente non adempie a uno o più dei suoi obblighi, non li adempie in tempo o in modo adeguato, viene dichiarato fallito, richiede una moratoria (temporanea) o procede alla liquidazione della sua attività, nonché quando i suoi beni vengono pignorati in tutto o in parte, ALLNEX ha il diritto di sospendere l'attuazione del contratto o di recedere dal contratto in tutto o in parte, senza preavviso di inadempimento, mediante dichiarazione scritta, a sua discrezione e sempre senza pregiudicare eventuali diritti al risarcimento di costi, danni e interessi.

12.2 Nel caso in cui le leggi o i regolamenti applicabili e, in particolare, le Restrizioni all'Esportazione (come definite all'art. 15.3) vietino la vendita e/o la consegna della Merce, ALLNEX potrà recedere dal contratto in tutto o in parte, senza preavviso, mediante dichiarazione scritta senza responsabilità di risarcimento di costi, danni o interessi.

13. CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

13.1 Tutte le controversie esistenti tra le parti saranno giudicate esclusivamente dal Tribunale competente della sede legale di ALLNEX.

13.2 Le presenti CGV sono soggette alla legge del paese in cui ALLNEX ha la propria sede legale, ad esclusione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

13.3 Tutte le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di ALLNEX sostenute in relazione alla riscossione di qualsiasi credito nei confronti del Cliente sono a carico del Cliente. Le spese extragiudiziali sono considerate pari ad almeno il 15% dell'importo richiesto.

14. SEPARABILITÀ

Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti CGV risultino non valide o non applicabili, la parte o le disposizioni non valide o non applicabili saranno sostituite da una disposizione che realizzi, per quanto possibile, l'intento originario di tale parte o disposizione in modo valido e applicabile.

15. COMPLIMENTI

15.1 Etica. ALLNEX incoraggia il Cliente a gestire la propria attività e ad adempiere agli obblighi previsti dal contratto nel rispetto dei valori e degli standard di ALLNEX definiti nel Codice di condotta di ALLNEX (come periodicamente aggiornato), che può essere consultato sul sito www.allnex.com.

15.2 Conformità. Il Cliente dovrà rispettare tutte le leggi applicabili relative all'importazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla manipolazione, alla distribuzione, allo smaltimento, all'etichettatura, alla promozione e alla vendita dei Prodotti, compreso l'ottenimento di qualsiasi licenza di importazione applicabile. Il Cliente si impegna a rispettare e farà in modo che i suoi partner commerciali rispettino qualsiasi legge e regolamento applicabile in materia di (i) lotta alla corruzione (sia nel settore pubblico che in quello privato); (ii) diritti umani; (iii) protezione dell'ambiente.

15.3 a. Controllo delle esportazioni. Il Cliente dichiara e garantisce di essere a conoscenza e di rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali sul (ri)controllo delle esportazioni ("Restrizioni all'esportazione"). Qualsiasi utilizzo o trasferimento della Merce deve essere conforme alle Restrizioni all'esportazione. Qualora l'Acquirente non si attenga alle disposizioni del presente articolo, ALLNEX potrà, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o rimedio di cui possa disporre ai sensi delle presenti CGV o della legge, risolvere il contratto con effetto immediato. L'Acquirente dovrà difendere, indennizzare e tenere indenne ALLNEX da e contro qualsiasi reclamo, danno, perdita, sanzione, costo e spesa derivante da o in relazione a una violazione delle disposizioni del presente articolo da parte dell'Acquirente e/o dei suoi partner commerciali.

b. No-Russia/No-Bielorussia. Il Cliente non venderà, esporterà o risporterà, direttamente o indirettamente, a persone in Russia o in Bielorussia o per l'uso in Russia o in Bielorussia qualsiasi Merce soggetta a restrizioni all'esportazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio o del Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, come modificato al momento della consegna, e si impegnerà al massimo per evitare che terzi a valle della catena commerciale forniscano tali Merci a, o per l'uso in, Russia o Bielorussia. Se il Cliente viola tale obbligo, almeno per negligenza, ciò autorizza ALLNEX a cessare immediatamente le ulteriori consegne al Cliente e a rescindere in qualsiasi momento i contratti di acquisto e fornitura in corso, nella misura in cui questi non siano ancora stati completamente eseguiti. In questo caso, non sarà necessaria una precedente lettera di avvertimento da inviare prima della comunicazione di risoluzione. Resta fermo il diritto di entrambe le parti di recedere dal presente contratto per giusta causa.

c. Obbligo di informazione: Il Cliente è tenuto, su richiesta di ALLNEX, a fornire a quest'ultima informazioni e prove di conformità alle Restrizioni all'esportazione e in particolare ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 15.3.b delle presenti CGV.

15.4 Dati personali: Il cliente si impegna a informare i propri dipendenti che i loro dati personali possono essere raccolti e trattati da ALLNEX. I dati dei dipendenti saranno utilizzati da ALLNEX, da altre società del gruppo ALLNEX e dai suoi fornitori di servizi ai fini della gestione degli ordini, del monitoraggio dei rapporti con i clienti e i potenziali clienti e della gestione delle vendite e delle attività promozionali. I dati interessati da questo trattamento sono nome, cognome, titolo e informazioni di contatto dei dipendenti del Cliente. Questi dati personali saranno conservati per la durata del contratto e successivamente saranno archiviati in conformità alla normativa vigente. Solo i dipendenti di ALLNEX

debitamente autorizzati avranno accesso a tali dati personali. Tali dati possono essere trasferiti a terzi al solo scopo di fornire i servizi previsti dal contratto. In conformità alla legge applicabile, i dipendenti del Cliente hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di farli rettificare, di richiederne la cancellazione e di opporsi al loro trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento. Possono esercitare questi diritti rivolgendo la loro richiesta a dataprotection@allnex.com. Se del caso, i dipendenti del Cliente hanno anche il diritto di presentare un reclamo in relazione all'uso dei loro dati personali contattando l'autorità competente per la protezione dei dati.

15.5 REACH. Nel caso in cui si applichi il regolamento REACH n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) o un regolamento equivalente sulle sostanze chimiche emanato da altri paesi e se il Cliente rende noto ad ALLNEX un nuovo uso ai sensi dell'art. 37.2 del regolamento REACH (o il suo equivalente nel regolamento rivisto) al fine di estendere l'ambito di registrazione della Merce, dei suoi elementi chimici e/o dei suoi composti, nonché di ogni miscela o soluzione fornita, come previsto dal regolamento REACH. 37.2 del REACH (o il suo equivalente nel regolamento rivisto) al fine di estendere l'ambito di registrazione della Merce, dei suoi elementi chimici e/o dei suoi composti nonché di ogni miscela o soluzione fornita come definito dall'Art. 3 paragrafi 1) e 2) del REACH, il cliente sarà responsabile di fornire tutte le informazioni e i dati necessari per l'aggiornamento della registrazione e di sostenere i relativi costi aggiuntivi.

16. RISERVATEZZA

Il Cliente si impegna a trattare come riservate tutte le informazioni o i documenti commerciali o tecnici, i preventivi e tutti i campioni affidatigli da ALLNEX e a non divulgarli a terzi o riprodurli senza il preventivo consenso scritto di ALLNEX.